

COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO
- PROVINCIA DI NAPOLI -

**DELIBERAZIONE
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

nominata con d.P.R. 6.11.2001 in G.U. n.270 del 20.11.2001

nr 70 del 11-06-2004

Oggetto **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SCOPERTE.**

L'anno 2004, il giorno 11 del mese di GIUGNO alle ore 19.00, in San Gennaro Vesuviano, nella casa comunale, a seguito di regolare convocazione si è riunita la Commissione straordinaria per la gestione dell'ente, nominata ai sensi dell'art.144 del d.lgs. 18.8.2000, n.267, così composta:

<i>componenti la commissione</i>	<i>presenti</i>
dr.ssa Marilisa MAGNO	X
dr.ssa Paola SPENA	X
dr. Salvatore CARLI	X
<i>totale presenti</i>	TRE

Partecipa alla seduta, con funzioni di segretario, il dr. Egizio LOMBARDI

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare in merito all'argomento indicato in oggetto.

La Commissione Straordinaria

Vista la proposta di deliberazione inerente all'oggetto, qui allegata, a firma del Sovraordinato Prefettizio D.ssa Rosa Luongo;

ad unanimità di voti

DELIBERA

Di approvare, sì come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione prot. n. 4773 del 22.04.2004, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DELIBERA

Altresì, con separata unanime votazione, di rendere la presente immediatamente eseguibile

Premesso:

Che in questo Comune, l'attività di vendita su aree pubbliche (ex commercio ambulante) si svolge con cadenza settimanale il lunedì nella piazza centrale denominata " Piazza Regina Margherita" in breve " Piazza Margherita" giusta delibera n. 15/93;

Che, per consentire un più corretto svolgimento del commercio su aree pubbliche scoperte è necessario dotarsi di uno strumento regolamentare che disciplini il commercio su aree pubbliche – attività mercato e fiere, nonché il commercio su aree pubbliche itinerante;

Che il Regolamento allegato, è stato elaborato nell'ossequio delle disposizioni di cui al D.Lgs. 114/98 e in particolare degli artt. nn. 27 – 28 – 29 e 30 della L.R. n. 1 del 7/1/2000 in particolare degli artt. nn. 23 e 45;

Che il Regolamento consta di 32 artt.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000

Visto il D.Lgvo 114/98;

Vista la Legge Regionale n. 1/2000;

Tutto ciò premesso;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di approvare l'allegato Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche scoperte composto da n. 32 articoli, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di trasmettere copia del presente atto al Comando Vigili Urbani per tutti gli adempimenti di competenza.



IL COORDINATO PREFETTIZIO

(Nessa Rosa Luongo)



COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO

Provincia di Napoli

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SCOPERTE

Art. 1

Il presente regolamento, unitamente alle disposizioni del Decreto Lgs.n.114 del 31/3/1998 ed in particolare gli artt. 27-28-29-30 e alle norme previste dalla L.R. n. 1 del 7/1/2000 in particolare all'art. 23 e 45, disciplina il commercio su aree pubbliche;

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intendono:

- a) **Per commercio su aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche;
- b) **Per mercato**, l'area pubblica composta da più posteggi attrezzata o meno destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande;
- c) **Per posteggio**, la parte di area pubblica che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) **Per fiera**, l'antica manifestazione, ora denominata "Fiera Vesuviana", che si svolge sin dal 1613, con cadenza annuale ed a metà settembre per circa otto giorni, in occasione della festività di San Gennaro- Santo Patrono. Attualmente la Fiera si svolge presso la sede dell'Istituto Agrario.
- e) **Per autorizzazione** all'esercizio per il commercio su aree pubbliche, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio.
- f) **Per presenza** in un mercato, il numero delle volte che un operatore ha svolto la propria attività in un mercato;
- g) **Per miglioria**, la possibilità per un operatore assegnatario di posteggio in un mercato, di sceglierne un altro non assegnato, ubicato nello stesso mercato allo scopo di migliorare la propria posizione funzionale e commerciale;
- h) **Per scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in un mercato, di scambiarsi vicendevolmente il posteggio previa approvazione dei competenti uffici comunali;



COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO
Provincia di Napoli

Per posteggio riservato il posteggio riservato ai produttori agricoli e soggetti portatori di handicap;

Per settori merceologici i settori alimentari e non alimentari;

Per spunta l'operazione con la quale, dopo aver verificato le assenze e le presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, dopo le ore 8,00 si assegnano giornalmente posteggi agli operatori presenti titolari di autorizzazioni di cui all'art. 28 lett. a) oppure b) del Decreto L.gvo. N. 114/98..

- l) **Per spuntista**, l'operatore che, non ancora titolare, aspira ad occupare un posto;
- m) **Per attività stagionale**, quelle riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali che si svolge per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 gg. e non superiore a 180 gg. per ogni anno solare;

Art. 3

Subingresso

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa al subentrante purché quest'ultimo sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. lgs. 114/98.

La domanda di reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione va rivolta al Comune e comporta il trasferimento di tutti i titoli di proprietà legati all'autorizzazione ceduta.

Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro 4 mesi salvo proroga di ulteriore 30gg. in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte, fermo restando il diritto degli eredi di continuare l'attività, deve comunicare l'avvenuta reintestazione entro un anno dalla morte del dante causa.

Trascorsi inutilmente tali termini, il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività.


Art. 4

Finalità

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) riqualificazione e sviluppo di attività di commercio su aree pubbliche;
- b) Trasparenza del mercato, concorrenza, libertà di impresa e di circolazione delle merci;
- c) Tutela del consumatore;
- d) Efficienza, modernizzazione e sviluppo della rete distributiva;





COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO

Provincia di Napoli

Art. 5

Individuazione delle aree

L'area sulla quale si svolge attualmente il mercato settimanale è la Piazza Margherita .

Art. 6

Compiti degli uffici comunali. Modalità di esercizio della vigilanza.

- 1) I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune;
- 2) La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate dal presente regolamento, spettano all'Amministrazione Comunale, che le esercita attraverso l'ufficio Commercio, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale, nonché attraverso il Comando di Polizia Municipale che assicura l'espletamento dei compiti di vigilanza in ottemperanza alle norme vigenti ed agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato;
- 3) Il Dirigente del Servizio Commercio si avvale, per l'attività di controllo della Polizia Amministrativa, per quella gestionale, del personale dell'Ufficio Commercio;
- 4) Per gli adempimenti relativi al funzionamento delle fiere e dei mercati, gli operatori di vigilanza e gli addetti al servizio commercio aree pubbliche mercati e fiere operano in conformità alle direttive impartite dal Dirigente del Servizio Commercio d'intesa con il Dirigente della Polizia Municipale;
- 5) Gli addetti alla vigilanza rileveranno le presenze e le assenze degli operatori commerciali e controlleranno il corretto svolgimento dei mercati, il corretto utilizzo degli spazi ed il rispetto di tutte le norme statali, regionali e regolamentari vigenti in materia di commercio su aree pubbliche;

Art. 7

Esercizio delle attività

- 1) Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni.
- 2) L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in mercati mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione decennale, è rilasciata dal dirigente del Servizio Commercio, che contestualmente rilascia la concessione del posteggio;
- 3) Ogni autorizzazione deve riguardare un singolo posteggio per ogni singolo giorno;



COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO

Provincia di Napoli

Art. 8

Trasferimento di mercati e fiere

Il trasferimento di un mercato nell'ambito del territorio comunale è deliberato dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste per l'istituzione di nuovi mercati, di cui all'art. 36 della L.R. n. 1 del 7/1/2000.

Art. 9

Delega

Ai sensi dell'art. 32 L.R. n. 1/2000, comma 6, l'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire, nell'esercizio delle attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti previsti all'art. 5 del D.Lgs. 114/98, salvo il caso di sostituzione momentanea per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti, purchè socio familiare, coadiuvante o dipendente.

Art. 10

Durata della concessione

Le autorizzazioni concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate.

Qualora il Consiglio Comunale, con apposita giustificazione disponga di non procedere al rinnovo alla scadenza della concessione decennale dei posteggi sui mercati e, almeno sei mesi prima della scadenza, non venga dato preavviso al titolare della concessione, la concessione stessa s'intende tacitamente rinnovata per altri dieci anni. In tal caso l'amministrazione comunale provvederà a richiedere agli operatori la documentazione necessaria al rinnovo.

Art. 11

Tariffe

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari, di volta in volta vigenti.

Art. 12

Norme generali dello svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche.

- 1) Il Sindaco provvede a fissare l'orario d'ingresso e di sgombero dell'area di mercato:
- 2) E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato al posteggio.
- 3) L'Amministrazione Comunale, tenuto conto della libera circolazione dei mezzi di soccorso e del passaggio dei pedoni, individua gli spazi per la collocazione di veicoli, quali supporti alla vendita.
- 4) I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.



COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO
Provincia di Napoli

e tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2 metri e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per più di un metro a condizione che non siano di alcun impedimento.

È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto dei dischi, musicassette, CD e similari, semprechè il volume non sia tale da recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi.

È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico), sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore titolare di posteggio è derogabilmente considerato assente e non può essere in "nessun" caso ammesso al mercato per tale giornata, dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.

I titolari delle concessioni sono tenuti a sgomberare l'area assegnata entro le ore 14.00, lasciando il proprio posteggio libero da ogni sorta di materiale; i rifiuti devono essere posti in appositi involucri di plastica ermeticamente chiusi e depositati sul posteggio concesso. Gli involucri di plastica sono a carico degli operatori commerciali. Gli operatori ecologici provvederanno alla raccolta e rimozione di detti rifiuti.

I banchi di vendita devono avere un'altezza minima dal suolo di cm 100. Ai soli venditori di attrezzature, terraglie, piante, fiori ferramenta ed arredamento è consentita l'esposizione a terra.

È fatto obbligo ai concessionari di esibire agli organi di controllo l'autorizzazione - concessione rilasciata per l'occupazione del posteggio nel mercato e quant'altro richiesto.

È fatto obbligo ai concessionari di tenere esposti in modo ben visibile i prezzi delle merci.

È vietato ostacolare, nelle ore di mercato con ingombri di qualsiasi natura, la libera circolazione degli acquirenti.

È vietato danneggiare il posteggio.

3

Attività igienico - sanitaria

Si rendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico - sanitarie stabilite, oltreché dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Sindaco della Sanità del 2/3/00 pubblicata sulla G.U. dell' 8/3/00 n° 56, tenendo conto delle disposizioni dove nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

4

Attività a mezzo veicoli

È consentito l'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa, e solo rientrano nelle dimensioni assegnate dei posteggi.



altresi consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati, a condizione che occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati, coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

Revoca dell'autorizzazione d'esercizio e della concessione dell'area

L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:

1) non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D. lgs. N°114/98;
2) non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salva la facoltà per il Comune di concedere una proroga non superiore a 6 mesi per comprovata necessità.
3) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori, complessivamente, a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, licenziamento e servizio militare.

In tutti i casi indicati al comma 1 lett. a) b) c) contestualmente alla revoca dell'autorizzazione d'esercizio, viene pronunciata la decadenza della concessione dell'area sulla quale veniva esercitata l'attività autorizzata.

Quando si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, l'operatore dovrà essere assegnata, senza oneri per il Comune, un nuovo posteggio, individuato tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine, se disponibile, in altra area indicata dal Comune.

Condizioni di variazione per miglioria

Le variazioni per miglioria sono riservate agli operatori del mercato o della fiera, concessionari del posteggio.

I criteri di assegnazione per miglioria dei posteggi dovranno essere i seguenti:

1) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nel mercato settimanale.
2) Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.

Procedura di assegnazione dei posteggi nei mercati

L'esame delle istanze, tese ad ottenere l'assegnazione pluriennale dei posteggi, è affidata ad una apposita commissione così composta:

1) Dirigente Servizio Commercio
2) Comandante della Polizia Municipale o suo delegato
3) Rappresentante/i delle associazioni di categoria degli operatori
4) Un dipendente dell'Ufficio Commercio.

Il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando di concorso redatto e pubblicato nei modi e tempi previsti dall'art.41 commi 3,4,5 e 6 della L.R.10/01/2000, n°1



Posteggi riservati ai produttori agricoli

La concessione dei posteggi riservati ai produttori è rilasciata a domanda degli interessati a condizione che vi sia la denuncia d'inizio attività ai sensi dell'art.19 della legge 7/8/90 n°241 e che siano in possesso dell'autorizzazione di cui alla legge 59/63e successive modificazioni ed integrazioni;

I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualifica di imprenditore;

La concessione è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

annuale, con validità estesa all'intero anno solare;

semestrale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiore a 180.

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionali liberi o comunque non assegnati

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non è presente nel posteggio entro i minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa d'assegnazione è effettuata dagli operatori di vigilanza, all'uopo in servizio, per la sola giornata di svolgimento del mercato, in base agli spuntisti che vantano il maggior numero di presenze sul mercato. In caso di parità, si procede all'anzianità di iscrizione al registro imprese. Le presenze saranno appuntate sul registro ai fini della formazione della graduatoria di spunta, determinata dal numero di presenze maturate da ciascun operatore. Per effettiva presenza s'intende il numero delle volte che l'operatore abbia potuto svolgere la propria attività.

Le presenze degli spuntisti, così come le assenze dei concessionari di posteggio, sono rilevate sul posto da agenti del servizio di Polizia Municipale a mezzo compilazione di appositi prospetti.

Le assenze dall'esecuzione dell'effettuazione di mercati straordinari che non siano recuperi di mercati non svolti, vengono conteggiate le firme di presenze ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di spunta.

L'operatore, che non accetta il posteggio disponibile, o che vi rinuncia dopo l'assegnazione, non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di spunta.

L'assegnazione temporanea di posteggio dovrà avvenire nel rispetto del settore merceologico.

L'assegnazione temporanea di posteggio di cui al presente articolo è richiesto il pagamento delle quote canoni stabiliti da leggi o regolamenti vigenti in materia e secondo le modalità previste dall'Amministrazione Comunale.

Modalità di utilizzo del Posteggio e Modalità di Vendita

L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale e la concessione di posteggio con ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Quando l'Amministrazione Comunale fornisca agli operatori un cartello riportante il numero del posteggio, gli stessi avranno l'obbligo di esporlo in modo visibile.

L'operatore non può essere assegnatario di più di un posteggio nel mercato, salvo il caso di subentro per acquisto azienda.

L'operatore ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie.

RR

Il posteggio non deve rimanere incustodito.

E' consentito, tra operatori consenzienti, ai sensi dell'art.41 comma 9 della L.R. n. 1/2000 lo scambio dei posteggi e della relativa concessione nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico. E' consentito, altresì, il cambio di posteggio con uno disponibile dello stesso settore merceologico e non ancora comunicato alla Regione ai fini della pubblicazione del Bando di concorso. In entrambi i casi lo scambio avverrà previa comunicazione congiunta al Sindaco.
E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.

L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività, ivi compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda o ne corrisponda il prezzo.

Gli operatori su aree pubbliche sono responsabili per eventuali danni arrecati, nell'utilizzo dei posteggi, al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

Le tende di protezione dei banchi e delle attrezzature analoghe devono essere contenute entro i limiti evidenziati nella planimetria del mercato.

La parte inferiore della copertura dei banchi deve essere posizionata ad una altezza minima di mt.2 dal suolo.

Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno cm. 50 rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.

E' vietato annunciare il prezzo e la qualità delle merci o esercitare altre forme di richiamo con clamore ed apparecchi per la diffusione sonora che rechino disturbo alla quiete pubblica ed alle attività circostanti.

Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora e visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni in relazione ai prodotti posti in vendita, purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.

E' vietata la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa.

Gli operatori, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci.

to settimanale del lunedì

Il mercato settimanale si tiene normalmente il lunedì mattina di ogni settimana.

Qualora questo giorno dovesse coincidere con una festività infrasettimanale, il mercato non avrà svolgimento.

Ai sensi della normativa vigente, l'orario è stabilito dal Sindaco, con apposito provvedimento. L'attività di vendita è compresa nella fascia oraria 07,30 - 13,30.

L'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori dei mercati a prescindere dal settore merceologico.

L'accesso al mercato degli assegnatari è consentito dalle ore 06,00 alle ore 07,30. L'orario di cui innanzi può essere differito di non oltre 30 minuti.

3 **Commissione del mercato**

La commissione del mercato sarà costituita da un numero minimo di quattro ad un massimo di sei operatori assegnatari di posteggio. La funzione di commissione è esclusivamente di natura consultiva e propositiva e svolge attività di raccordo tra l'Amministrazione Comunale e i commercianti. La nomina della composizione della commissione dovrà essere comunicata all'Amministrazione comunale entro un mese dalla presa d'atto. La commissione rimarrà in carica per un periodo di quattro mesi dalla nomina, con l'obbligo di sostituzione e comunicazione, con le stesse modalità di cui sopra, nel mese antecedente alla scadenza.

3.1

Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 51,65.

3.2 **Disposizioni di legge.**

Le disposizioni del presente regolamento, in quanto non previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento al D.lgs. 114/98, alla L.R.n.1 del 07/01/2000 ed alle leggi regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche.

3.3 **Abrogazione**

Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche.

3.4 **Limitazioni allo svolgimento del commercio itinerante.**

Lo svolgimento del commercio itinerante è consentito su tutto il territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree:

1. Aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale;
2. Aree con motivi particolari di viabilità, di pubblica sicurezza ed igienico - sanitario, area di sosta e nei giorni di mercato ad una distanza di 500 metri dal perimetro della stessa, davanti a luoghi di culto, ai plessi scolastici, agli incroci, nelle piazze ed a una distanza di 50 metri dal retro degli stessi;

3. Aree dove la sosta degli autoveicoli può essere effettuata per non più di un'ora in un posto e compatibilmente con le norme del C. d. S..

tutte le aree in cui è consentita la vendita, il sindaco con propria ordinanza può individuare spazi
allo svolgimento del commercio itinerante.

t.29
vietato depositare per terra i prodotti e qualsiasi tipo di rifiuto.

t.30
vendita va effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di polizia annonaria;

31
è vietato:
l'uso di megafoni o altro apparecchio che possa arrecare disturbo alla quiete pubblica;
ostare in zona vietata

32
Le violazioni agli artt. 27, 28 e 31 del presente regolamento saranno punite quando il fatto non
costituisce reato o sia punibile con il Codice della Strada con la sanzione pecuniaria di € 51,65 oltre
alla multa di violazione del C.d.S. e della denuncia all'Autorità Giudiziaria nel caso che la Violazione
costituisca un reato. In caso di recidiva, nello stesso anno, delle violazioni di cui sopra sarà
applicata una pena pecuniaria di € 200,00 più la sospensione per mesi 6 dell'autorizzazione.



COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO


Provincia di Napoli

ot. n. _____ del _____

DELIBERA COMMISSARIALE N. _____ DEL _____

Si esprime parere di regolarità Tecnica ai sensi dell' art. 49 comma 1 D.Lgs. T.U. 267/2000

Il Responsabile del Servizio



Si esprime parere di regolarità Contabile ai sensi dell' art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 267/2000

Si attesta la copertura Finanziaria della proposta e l' assunzione dell' impegno di spesa (Art.151
ma 4 - art. 153 comma 1 D.Lgs.267/2000)

La somma di £ _____ viene prelevata dal Titolo _____ Funzione _____

Servizio/Intervento _____ Capitolo _____ del Bilancio 200__

Che presenta la seguente disponibilità:

Dotazione: £ _____





Impegno precedente £ _____

Impegno presente £ _____

Disponibile £ _____

San Gennaro Vesuviano li _____

Letto, confermato e sottoscritto,

<i>La commissione straordinaria</i>		<i>Il segretario comunale</i> dr. Egizio Lombardi
dr.ssa Marilisa Magno		
dr.ssa Paola Spena		
dr. Salvatore Carli		

Certificato di pubblicazione
(art.124, comma 1, d.lgs. 18.8.2000, n.267)

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune, per restarvi per 15 giorni consecutivi, a partire dal 11 GIU. 2003

San Gennaro Vesuviano, 11 GIU. 2003 Il responsabile dell'albo pretorio

Si attesta


che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____/2003,

siccome dichiarata immediatamente eseguibile, ex art.134, comma 4, d.lgs. 18.8.2000, n.267;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ex art.134, comma 3, d.lgs. 18.8.2000, n.267;

che della stessa si è data comunicazione alla Prefettura di Napoli con nota nr. 8/1522 del 11 GIU. 2004
ex art.135, comma 2, d.lgs. 18.8.2000, n.267.

San Gennaro Vesuviano, 11 GIU. 2003 Il segretario comunale



Si attesta

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15
consecutivi a partire dal 11 GIU. 2003

San Gennaro Vesuviano, 11 GIU. 2003 Il responsabile dell'albo pretorio